



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO



“Giovanni Battista MOSCATO”

87038 SAN LUCIDO (CS) Strada I

C.M. CSIC84100C - C.F. 86001330785 - Tel. 0982/81056 - Cod. Univoco: UFUVDN

e-mail: csic84100c@istruzione.it - Pec: csic84100c@pec.istruzione.it - Sito web: <https://www.icsanlucido.edu.it>

AI GENITORI
Dell'IC San Lucido
Sito Web

Circolare n. 48 del 19/10/2023

Oggetto: Assicurazione Alunni - Informativa in merito alle novità previste dall'art. 18 della Legge 85/2023

In merito alle novità previste dall'art. 18 della Legge 85/2023 è doveroso intervenire per fare chiarezza sulla reale portata dell'estensione degli ambiti di protezione INAIL per gli alunni.

Partiamo col dire che il recente “Decreto Lavoro” non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche già in vigore dal 1965, ma ha solo esteso gli ambiti di applicazione della copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Tali estensioni hanno però scarso riscontro in ambito scolastico per gli alunni perché l'unica prestazione erogabile è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all'ammontare della retribuzione del lavoratore.

Ovviamente lo studente che non è portatore di reddito risulta escluso da questa casistica.

Inoltre, la pensione di invalidità è per legge erogabile solo in pochissimi casi molto gravi.

È altrettanto evidente inoltre, alla luce di quanto detto fino ad ora, che il provvedimento di legge non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti, ma soprattutto la Responsabilità Civile Terzi per colpa in educando che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamati civilmente a rispondere in solido (si legga in tal senso il contributo fornito dall'USR Piemonte sul tema della responsabilità genitoriale ex art. 2048 <http://www.istruzioneepiemonte.it/wpcontent/uploads/2013/04/CULPA-IN-EDUCANDO-E-CULPA-IN-VIGILANDO.pdf>)

La polizza assicurativa integrativa scolastica rimane di fatto al momento la sola via risarcitoria nonché l'unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi sia per i danni dai loro figli subiti.

Ricapitolando, le possibili azioni per la tutela dei vostri ragazzi/i sulle quali vi invitiamo a riflettere sono tre:

- 1) Rimborsare la polizza integrativa della scuola a costi calmierati (6,00€) e come garanzie inarrivabili a livello di singola famiglia grazie all'aggregazione della domanda che l'Istituto ha favorito con la procedura di acquisto centralizzato;
- 2) Acquistare in privato con proprio agente di fiducia una polizza di RC del capofamiglia e una polizza infortuni per la/il proprio figlio/o, che avrà però un costo nettamente superiore rispetto a quello della soluzione prospettata dall'Istituto;
- 3) Non acquistare nessuna copertura assicurativa con la consapevolezza che, in caso di danno, sarà necessario intraprendere un lungo iter risarcitorio. La chiamata in causa del Ministero segna, infatti, l'inizio di una causa civile le cui tempistiche vanno generalmente dai 7 ai 12 anni il cui esito non è per altro mai scontato.

Nella speranza che vorrete considerare la migliore opzione percorribile nel vostro interesse.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti